

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

Vista l'istanza del 24 aprile 2015, presentata dalla Federcommercio, Lugano, volta ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura domenicale, estesa su tutto il territorio del Cantone Ticino, dei negozi di ogni genere la domenica 27 dicembre 2015, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

preso atto:

- che a sostegno della richiesta di apertura domenicale generalizzata, la parte istante adduce che durante il periodo delle festività natalizie vi saranno 3 giorni festivi consecutivi, ovvero il 25 dicembre (Natale), il 26 dicembre (Santo Stefano), nonché la domenica 27 dicembre 2015 e che una chiusura sull'arco di tre giorni consecutivi sfavorirebbe l'economia ticinese, a vantaggio dei commerci d'oltre confine;

ritenuto che:

- nel mese di dicembre, è di regola sempre concessa l'apertura generalizzata nelle due domeniche prenatalizie;
- la legge cantonale non preclude la possibilità di concedere ulteriori deroghe durante le feste di fine e principio anno (art. 23 lett. b LCL);
- la domenica in parola, ossia il 27 dicembre 2015, ricade in tale periodo;
- indipendentemente dalla pertinenza, o meno, dei motivi addotti, segnatamente la concorrenza estera, tale particolare situazione (tre giorni festivi consecutivi) può, eccezionalmente, giustificare un'apertura generalizzata sulla base dell'interesse della popolazione a potersi riapprovvigionare in tempi ragionevoli dopo le festività natalizie;

sentite al riguardo le parti sindacali;

richiamata la Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL), in particolare l'art. 23 lett. b LCL ed il relativo Regolamento di applicazione del 22 gennaio 1970 (RLCL);

### DECIDE

#### 1. L'istanza è accolta.

E' autorizzata l'apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone **la domenica 27 dicembre 2015, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.**

2. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze.
3. Durante le aperture domenicali o in giorni festivi parificati alla domenica, è vietata l'occupazione di giovani fino ai 18 anni compiuti.
4. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 LCL). Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
5. Le spese di cancelleria (fr. 200.--) sono a carico della richiedente. L'importo è da versare entro 30 giorni dalla presente, mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
6. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 30 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
8. Comunicazioni:
  - alla Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
  - all'Organizzazione cristiano-sociale ticinese, Segretariato Cantonale, via S. Balestra 19, 6901 Lugano;
  - al Sindacato Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano;
  - al Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
  - alla Divisione dell'economia, Residenza
  - all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Residenza

**PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA**

Il Consigliere di Stato:

Christian Vitta

Il Direttore della Divisione dell'economia:

Stefano Rizz